



COMITATO REGIONALE
"SICILIA"

Atleta Licari Alessandra

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D.
Normanna Volley

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Fulvio Licari (Presidente)

Avv. Danilo Daniele (Componente)

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti presenti in occasione della seduta fissata per il 18 ottobre 2011 per la discussione di merito

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata ar dell'8 luglio 2011, ricevuta dal sodalizio il 18 luglio 2011, l'atleta Licari Alessandra ha rivolto richiesta alla A.S.D. Normanna Volley di Paternò di sciogliere in via amichevole il vincolo, in ragione delle addotte circostanze: 1) mancata sottoposizione alla visita medica per l'idoneità sportiva per la stagione agonistica 2010/2011; 2) cessazione del rapporto di fiducia fra atleta e sodalizio per asserito disinteresse da questi mostrato nei di lei confronti, nonché per le altre circostanze di fatto ivi rappresentate, alla cui esposizione si rimanda per ragioni di brevità espositiva;

- con lettera del 23/07/2011, il sodalizio ha contestato le motivazioni poste a fondamento della richiesta, rappresentando ivi la propria versione dei fatti, dichiarandosi indi "sempre disponibili ad accogliere l'atleta Licari Alessandra nella nostra squadra, DIFFIDIAMO la stessa dal prendere parte ad allenamenti presso altre società e dichiariamo la nostra INDISPONIBILITA' ad accogliere la richiesta di scioglimento del vincolo coattivo";

- fallito il tentativo di addivenire ad un componimento bonario, l'atleta ha proposto ricorso alla C.T.A. di Roma in data 13 agosto 2011, regolarmente pervenuto al sodalizio in data 16 agosto 2011, finalizzato ad ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo, al quale resiste con controricorso ritualmente proposto (in data 26.8.2011) la A.S.D. Normanna Volley, contestando la fondatezza delle ragioni addotte dalla ricorrente e opponendosi allo scioglimento del vincolo; ovvero, in subordine, ove fosse dichiarato sciolto, chiedendo, previa ascrizione di responsabilità all'atleta circa il mancato accertamento sanitario prescritto, la liquidazione di un equo indennizzo, quantificato in € 6.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

- il fascicolo è stato trasmesso dalla C.T.A. di Roma per competenza all'intestata Sezione distaccata per la Sicilia con nota dell'1.9.2011;

- all'udienza del 18 ottobre 2011, presenziava l'atleta ricorrente personalmente e il di lei padre sig. Licari Natale, nonché l'avv. Francesca Minnicino, loro difensore; mentre per il sodalizio erano presenti l'avv. Danilo Biancolilla e il suo Presidente sig. Rapisarda Alfio;

- in seguito alla discussione nella quale entrambe le parti hanno sostenuto le proprie tesi, la Commissione si è riservata di decidere.

Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d'appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione spiegata in merito alla dedotta inesistenza della sottoscrizione dell'atleta ricorrente, per supposta non autenticità della firma apposta in calce al ricorso.

Vi è invero che gli avvocati cui è stata rilasciata regolare procura ad litem (avv. Francesca Minnicino e avv. Francesco Termini) hanno provveduto ad autenticare tanto la sottoscrizione dell'atleta ricorrente, quanto quella del di lei padre, cosicché la censura formulata dal sodalizio prende sostanzialmente di mira la veridicità dell'autenticazione effettuata dai difensori (i quali avrebbero, quindi, falsamente autenticato).

Ma l'intestata Commissione, in presenza dell'avvenuta autenticazione da parte dei difensori, non può che presumere quale autentica la firma dell'atleta, non avendo potestà di effettuare motu proprio alcuna operazione di verifica finalizzata a stabilire se, appunto, il procedimento di autenticazione sia stato posto in essere genuinamente o falsamente ovvero se sia autentica o falsa la sottoscrizione autenticata.

Peraltro l'atleta, presente in udienza, ove mai ve ne fosse stato bisogno, ha affermato essere propria la firma autenticata.

Disattesa tale preliminare eccezione, il ricorso è fondato e va accolto.

Ne va esaminato il motivo di doglianza principe, ossia la dedotta mancata sottoposizione dell'atleta ricorrente alla obbligatoria visita

medica ai fini dell'idoneità sportiva per l'attività agonistica relativa alla stagione 2010/2011.

In merito è appena il caso di ribadire che a mente dell'art. 21, comma 2, RAT, "il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".

Questa Commissione ritiene non doversi discostare nel caso di specie dalla giurisprudenza venutasi a formare in materia, che ritiene dovere condividere pienamente e che ha già peraltro condiviso recependola in altre pregresse decisioni; essa ribadisce come "ricade, ..., unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati" (CAT Roma 28 gennaio 2011 - Leone / G.S.D Volley Team Pescara 3; CAT Sicilia 17 ottobre 2011 - Calleri / ASD Pallavolo Hobbit; CAT Sicilia 20 ottobre 2011 - Amadio / G.S.D Puntese Volley Etneo Puntese).

Le circostanze concrete possono talora indurre la considerazione di eventuali comprovate condotte antisportive degli atleti poste in essere al deliberato fine di sottrarsi alla visita medica prescritta.

Perché possa essere assegnata rilevanza a simile eventualità è però necessario che vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere essersi in concreto verificati, ciò che però non è nel caso di specie.

Il sodalizio resistente non ha offerto prova convincente della circostanza che l'atleta abbia eluso l'obbligo di cui si tratta, non avendo

dato adeguata dimostrazione (per esempio attraverso la spedizione di una lettera raccomandata ar nella quale la si invitava a presentarsi a visita nel giorno e nell'ora stabilita) di averla, appunto, formalmente convocata perché l'incombente avesse luogo.

Così "il sodalizio, per liberarsi definitivamente dall'onere di sottoporlo a visita medica, avrebbe dovuto formalmente convocarlo a visita indicandogli specificatamente data ed orario di essa" (cfr. CAT 28 gennaio 2011 - Leone / G.S.D Volley Team Pescara 3).

Da tale onere non può dirsi essersi liberato il sodalizio resistente, che non ha offerto prova conducente in tal senso, tal ché fondata è la domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa avanzata dall'atleta ricorrente a motivo della mancata sottoposizione alla prescritta visita medica.

L'intestata Commissione non disconosce che il sodalizio ha prodotto in atti la lettera raccomandata ar inviata all'atleta il 6.9.2010 (doc. 4 allegato alle controdeduzioni) ove si legge: "Sei convocata agli allenamenti che si terranno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì presso la Palestra comunale dalle ore 20.00 alle ore 22.00 a partire dal 01/09/10. In sede di allenamento ti comunicheremo la data, l'ora e la struttura presso cui dovrai effettuare la visita medica pre-campionato".

Ma il contenuto di detta raccomandata, come è evidente, è latore del solo invito a presenziare agli allenamenti, non già della formale convocazione per la sottoposizione alla visita, con espressa indicazione del giorno, dell'ora e della struttura ove darvi esecuzione.

Si aggiunga che il sodalizio ha versato in atti la copia del certificato di idoneità dell'atleta all'attività sportiva agonistica del 27.1.2009 (doc. 3 allegato alle controdeduzioni) dal quale emerge per tabulas come gli effetti dell'atto erano nel tempo limitati alla data del 26.1.2010.

Grave la negligenza del sodalizio, che non si è premurato di garantire la continuità dell'idoneità chiamando l'atleta a sottoporsi per tempo ad altra visita medica, attestata da altra formale certificazione in tal senso.

In buona sostanza, non coperto da idonea certificazione è tutto il periodo successivo al 26.1.2010 e ciò è altamente sintomatico del non adeguato interesse del sodalizio per la vita, la salute e l'integrità fisica dell'atleta ricorrente.

In considerazione della portata troncante del motivo principe spiegato dall'atleta ricorrente, rivelatosi fondato, ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

Tuttavia l'atleta ricorrente ha militato diverse stagioni sportive presso il sodalizio resistente, con la concreta possibilità di acquisire un apprezzabile bagaglio tecnico, che l'ha portata ad essere selezionata per la composizione della rappresentativa provinciale under 16 nella stagione 2009/2010.

Si ritiene pertanto equo che l'atleta ricorrente riconosca al sodalizio resistente un indennizzo che si quantifica nell'importo di € 600,00, con la finalità di ristorarlo delle spese sostenute per averla tenuta in forza per diverse stagioni sportive.

Cosicché l'intestata Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara sciolto il vincolo tra l'atleta ricorrente e il sodalizio resistente.

Onera l'atleta ricorrente di corrispondere al sodalizio resistente a titolo di indennizzo, come sopra qualificato, la somma di € 600,00.

Si trasmettano gli atti alla Procura Federale per verificare la ricorrenza di eventuali responsabilità disciplinari a carico del sodalizio.

Dispone l'incameramento per intero della tassa versata dal sodalizio resistente e nella misura del 50% quella versata dalla ricorrente.

Si autorizza l'immediata pubblicazione e trasmissione alle parti.

Affissione albo 7 novembre 2011

Il Presidente

Avv. Fulvio Licari